

FAQ relative alla procedura di riconoscimento dei cicli di formazione della maturità professionale

Versione del 12 aprile 2018

- 1. Perché la CFMP prescrive agli esperti di usare una lista di controllo (di seguito «checklist») e di verificare l'adempimento delle condizioni supplementari che contiene? Perché esige un rapporto finale dettagliato?
 - ❖ Dopo aver pubblicato la guida del 10 aprile 2015 (allegati compresi) e aver inviato la circolare del 21 aprile 2015, la CFMP e la SEFRI hanno convenuto che gli esperti sono liberi di scegliere se svolgere sopralluoghi di controllo dell'insegnamento o degli esami per i cicli di formazione già riconosciuti. Quest'intesa è stata comunicata dalla SEFRI con circolare del 13 luglio 2015. Può darsi, quindi, che nei rapporti finali vengano a mancare informazioni importanti, dato che gli esami e/o l'insegnamento non sono mai stati oggetto di un sopralluogo, il che impedirebbe alla CFMP di valutare i relativi cicli di formazione. Affinché tutti i cicli di formazione siano esaminati in modo uniforme e in base agli stessi criteri, è necessario controllare gli stessi punti specifici per ogni ciclo. La CFMP ha raggruppato questi punti in una checklist. Se il rapporto finale è troppo breve, la CFMP non può garantire che venga adottata, come auspicato, una prassi il più possibile uniforme a livello nazionale. Questa misura, comunque, non è certo stata presa per mancanza di fiducia nei confronti degli esperti.
- 2. Come sono ripartite le competenze tra Confederazione, CFMP e Cantoni nell'ambito della procedura di riconoscimento?
 - A questa domanda risponde in maniera esaustiva la «Guida alla procedura di riconoscimento dei cicli di formazione per la maturità professionale» (cfr. punto 1.2).
- 3. Chi controlla i programmi d'istituto cantonali o regionali?
 - Questo compito spetta agli esperti scolastici. In presenza di più esperti, essi si coordinano per garantire un controllo uniforme.
- 4. Chi controlla gli esami preparati e convalidati a livello regionale?
 - Questo compito spetta all'esperto scolastico competente. In presenza di più esperti, essi si coordinano per garantire un feedback coerente.
- 5. A chi vanno trasmessi i rapporti B-E?
 - A questa domanda la «Guida alla procedura di riconoscimento dei cicli di formazione per la maturità professionale» risponde in maniera schematica al punto 2.2 («Svolgimento delle procedura -schema»). Ogni documento delle fasi da A-E reca all'ultima riga l'elenco dei destinatari.
- 6. Quando può essere raccomandato il riconoscimento di un ciclo di formazione al più presto?

- Non appena è pronto il rapporto finale della fase E. In questo rapporto occorre tematizzare i punti elencati dalla CFMP nella checklist che hanno sollevato discussioni durante la valutazione del ciclo di formazione da parte dell'esperto scolastico. Quest'ultimo controlla il rapporto B e, se necessario, lo adegua dopo aver sentito la direzione dell'istituto. Per le scuole che dispongono già di un riconoscimento, la compilazione dei rapporti delle fasi C e D è facoltativa.
- 7. Come e in che momento va compilato l'elenco dei docenti, da allegare al rapporto finale della fase E?
 - ❖ Al rapporto finale della fase E va allegato l'elenco dei docenti responsabili del ciclo di formazione in questione che al momento della consegna del rapporto risultano assunti dalla scuola. Fino a quando non sono noti i nominativi dei docenti del relativo ciclo di formazione, non è possibile compilare l'elenco né tanto meno presentare il rapporto finale. Sono considerati qualificati soltanto i docenti che al momento della presentazione del rapporto finale dispongono delle eventuali qualifiche supplementari richieste. I nomi dei docenti che possiedono una dichiarazione cantonale di equivalenza vanno inseriti nel secondo foglio dell'elenco, con indicazione della data di tale dichiarazione. Le disposizioni sulle qualifiche dei docenti sono contenute nella guida della SEFRI, compreso l'allegato sulla pedagogia per la formazione professionale.

(https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/leitfaden_qualifikationvonlehrpersonenfuerfaecherderberufsmatu-

ri.pdf.download.pdf/leitfaden_qualifikationvonlehrpersonenfuerfaecherderberufsmaturi.pdf)

- 8. Per il «blended learning» si sta delineando un ruolo di livello sovraordinato?
 - ❖ La CFMP conferma la posizione assunta a questo riguardo nella primavera 2015. Durante le procedure di riconoscimento gli esperti scolastici osservano attentamente le modalità d'impiego del «blended learning» e ne descrivono l'attuazione nel rapporto finale. Se, dopo lo svolgimento delle procedure di riconoscimento, la CFMP dovesse ritenere necessario adottare criteri nazionali uniformi, presenterà alla SEFRI una richiesta in tal senso. Se invece secondo la CFMP l'attuazione del «blended learning» dovesse compromettere la qualità dell'insegnamento per la maturità professionale, è probabile che ciò comporti l'aggiunta di una condizione ai requisiti della procedura di riconoscimento.
- 9. Nelle scienze naturali e sociali le sottomaterie possono essere concluse anticipatamente?
 - Questa domanda è trattata all'interno della sottocommissione Sviluppo. A seguito delle discussioni, la SEFRI valuterà eventuali richieste di progetti pilota. Eventualmente le saranno presentate proposte di adeguamento dell'ordinanza sulla maturità professionale. Attualmente non è possibile portare a termine anticipatamente le sottomaterie. L'ordinanza sulla maturità professionale non contempla questa possibilità. Durante le procedure di riconoscimento gli esperti sono tenuti a valutare attentamente questo punto (cfr. checklist) e ad esprimersi al riguardo nel loro rapporto finale.
- 10. Tabella delle lezioni: come vengono calcolate le 1440 lezioni?
 - Le 1440 lezioni vengono calcolate su un anno scolastico di 40 settimane. Spetta poi alle scuole decidere se suddividere effettivamente l'insegnamento per la maturità professionale su queste 40 settimane.
- 11. Prestazioni scolastiche: arrotondate al punto o al mezzo punto?
 - In tutte le materie è previsto il mezzo punto, ad eccezione della nota complessiva, da arrotondare al decimo di punto.

- 12. È vero che chimica e fisica vengono ponderate 1:1 benché il numero delle lezioni sia diverso?
 - No, nel ponderare le materie conviene attenersi al numero di lezioni e alla durata dell'esame della sottomateria. 80 lezioni di chimica e 160 lezioni di fisica nonché 40 minuti d'esame in chimica e 80 in fisica portano a un'assegnazione dei punti e a una nota in scienze naturali oggettive.
 - 13. In Economia e servizi, tipo «Economia», l'esame finale nella materia specifica Economia e diritto può essere identico all'esame finale in Economia e servizi, tipo «Servizi»?
 - In linea di massima no, dato che i contenuti formativi sono diversi. Tuttavia, se in un caso concreto può essere dimostrato che ha senso svolgere lo stesso esame, la scuola può farlo.
- 14. Chi definisce il tema del PDI?
 - Non esistono prescrizioni al riguardo. È ragionevole sviluppare insieme agli alunni una serie di temi di classe.
- 15. Come vanno intese le disposizioni sull'approccio interdisciplinare (AIT e PDI)?
 - ❖ La scuola deve elaborare un piano che specifichi queste disposizioni sotto forma di guida, direttiva o manuale. Deve inoltre precisare come intende attuare la direttiva sui lavori interdisciplinari prevista dal PQ MP e rispettare l'articolo 11 OMPr, quali contenuti trasmettere in quale semestre e come promuovere le competenze contemplate dal programma quadro d'insegnamento. L'esperto scolastico deve verificare se esiste un tale piano e una direttiva scritta, pronunciandosi al riguardo nel suo rapporto finale. È chiaro che le conoscenze trasmesse durante la formazione di base nella materia Approfondire e collegare (A&C) non può essere considerata come parte integrante delle materie AIT, dato che non si riferisce alle materie della MP. Lo stesso dicasi per la materia ICA, che non può essere presa come materia per il progetto AIT.
- 16. In che momento va svolto il PDI?
 - Verso la fine del ciclo di formazione. Nel caso della formazione di base a impostazione scolastica è possibile progettare, preparare e cominciare a scrivere il lavoro durante la parte scolastica della formazione. Durante la parte pratica occorre concretizzare e integrare nessi con il mondo del lavoro. Il PDI viene elaborato e presentato verso la fine del periodo di pratica (art. 22 cpv. 3 OMPr). Per quanto riguarda le formazioni di base ad impostazione scolastica che prevedono periodi di pratica al termine della formazione, la CFMP sta raccogliendo ed esaminando le esperienze relative al PDI. Basandosi su tali esperienze, deciderà se rendere flessibile il momento in cui deve essere svolto il PDI. Invitiamo quindi gli esperti scolastici a includere nei rapporti finali le loro osservazioni al riguardo.
- 17. Qual è il ruolo della 1^a lingua nazionale nell'ambito dell'AIT e del PDI?
 - La 1ª lingua nazionale non figura tra le lezioni dell'AIT se usata unicamente come mezzo di comunicazione e strumento per la presentazione dei risultati. Affinché possa essere presa in considerazione come materia del PDI, è necessario trattarla sotto il profilo linguistico, ad esempio analizzando testi letterari, modalità espressive o i suoi usi in contesti diversi.
- 18. Modalità di pagamento dell'onorario degli esperti scolastici
 - 2/3 dell'onorario forfettario vengono versati non appena il rapporto finale risulta iscritto all'ordine del giorno della riunione plenaria. Il terzo rimanente viene corrisposto nel momento in cui la Segreteria della CFMP dispone di una copia della decisione di riconoscimento. Dopo l'iscrizione all'ordine del giorno (fase 1) e dopo il rilascio della decisione di riconoscimento (fase 2), la Segreteria trasmetterà spontaneamente agli esperti scolastici per controllo e firma il conteggio prestabili-

to. Per il rimborso delle spese sostenute gli esperti scolastici presentano i giustificativi insieme alla relativa richiesta di rimborso a seguito dell'inoltro della decisione di riconoscimento. La Segreteria della CFMP li solleciterà al riguardo quando trasmetterà loro il conteggio concernente la seconda tranche di pagamento.

- 19. Scambi di esperienze: scuole medie di commercio?
 - Spetta alla Commissione SP&Q degli impiegati di commercio eventualmente in collaborazione con la Conferenza dei rettori delle SMC – organizzare questo tipo di scambi, se richiesti. Uno scambio tra esperti scolastici SMC andrebbe organizzato dagli esperti stessi, in modo autonomo e senza pretese di rimborsi supplementari.
- 20. Scambi di esperienze: operatori privati?
 - Operatori privati e scuole pubbliche devono superare la medesima procedura di riconoscimento. I requisiti sono quindi identici. Per gli operatori privati potrebbe risultare utile essere assistiti da un esperto scolastico, in particolare se hanno sedi in più Cantoni. Uno scambio di esperienze, se richiesto, andrebbe organizzato in modo autonomo e senza pretese di rimborsi supplementari.